CORONAVIRUS OVERCOMING THE DIFFICULTIES

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE - DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI STUDIO LEGALE

1. Premessa

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("**Decreto**"), pubblicato in GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020 e in vigore dalla data di pubblicazione, introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto interviene essenzialmente su quattro fronti:

- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
- sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

In questa nota sono sintetizzate alcune tra le più rilevanti misure in materia tributaria.

2. Misure di sostegno finanziario alle imprese (Art. 55)

Il Decreto prevede la **possibilità di trasformare in crediti di imposta le imposte anticipate** anche se non iscritte in bilancio dalle **imprese** relative a:

- Perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile di cui all'art. 84 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR");
- Importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai sensi della disciplina ACE di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

Le Perdite fiscali e eccedenze ACE **trasformabili** non sono rispettivamente scomputabili dal reddito imponibile e deducibili.

2.1. Ambito di applicazione

Applicazione generalizzata a **tutte le imprese**:

- che abbiano ceduto entro il 31.12.2020 crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti. Per inadempimento si intende il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto; non rilevano le cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto;
- per cui non sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

2.2. Limiti

Le imposte anticipate relative alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE possono essere considerate per un ammontare massimo **non eccedente il 20%** del valore nominale dei crediti ceduti per un valore nominale massimo pari a **2 miliardi di euro**, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.

2.3. Caratteristiche dei crediti d'imposta

I crediti di imposta derivanti dalla trasformazione:

- Non sono produttivi di interessi;
- Possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso;
- vanno indicati nella dichiarazione dei redditi;
- non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2.4. Condizioni per la trasformazione

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata **all'esercizio**, **da parte della società cedente**, **dell'opzione** di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, con cui la società cedente si impegna a **versare un**



canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029. pari all'1,5% della differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate.

L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti e l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.

3. Misure fiscali a sostegno delle imprese per la gestione degli adempimenti fiscali

3.1. Sospensione e differimento degli adempimenti fiscali (Artt. 60, 61 e 62)

Il Decreto dispone la proroga di talune scadenze degli adempimenti fiscali in ragione dell'emergenza sanitaria da Coronavirus.

Le nuove disposizioni riguardano tutti gli esercenti attività di impresa con domicilio fiscale, sede legale, sede operativa in Italia, senza quindi distinzioni territoriali, ma con alcune differenze legate ai requisiti soggettivi ed oggettivi, così come rappresentate nel seguito:

REQUSITI	ADEMPIMENTO	SCADENZA ORIGINARIA	NUOVA SCADENZA
Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator Esercenti attività di impresa e professionale elencate al comma 2, lett. B) - r) dell'articolo 61 del Decreto (vedasi elenco di seguito)	Versamenti mensili di marzo e aprile 2020 di: (i) ritenute alla fonte su lavoro dipendente e assimilato; (ii) contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria Versamento IVA relativa a marzo 2020	Scadenza tra 2.03.2020 - 30.04.2020	- In una unica soluzione entro il 31 maggio 2020, 0 - In 5 rate a partire da maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020.
Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 61	Versamenti mensili di marzo, aprile, e maggio 2020 di: (i) ritenute alla fonte su lavoro dipendente e assimilato; (ii) contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria Versamento IVA relativa a marzo 2020	Scadenza tra 8.03.2020- 31.05.2020	 In una unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o In 5 rate a partire da giugno 2020 e fino al 31 ottobre 2020.
Esercenti di qualsiasi attività di impresa e professionale con <u>ricavi non superiori a € 2 milioni</u> nel periodo di imposta precedente al 16.03.2020¹.	Versamenti mensili di marzo 2020: - Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato²; - Addizionali regionale e comunale; - IVA; - Contributi previdenziali e assistenziali.	Scadenza tra 8.03.2020- 31.03.2020	- In una unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o - In 5 rate a partire da maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020.
Esercenti attività di impresa e professionali con ricavi superiori a € 2 milioni nel periodo di imposta precedente il 16.03.2020 ³ .	Versamenti di qualsiasi tributo nei confronti della PA (inclusi i versamenti di contributi previdenziali e assistenziali)	16 marzo 2020	20 marzo 2020



¹ Periodo di imposta al 31.12.2019 per i soggetti solari.

² In caso di **appalti labour intensive** di **importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro**, il committente in virtù nei nuovi obblighi introdotti dall'articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, dovrebbe verificare se il soggetto obbligato al versamento delle ritenute su lavoro dipendente (es. appaltatore/subappaltatore) si sia avvalso di tale proroga e con quali modalità (versamento in unica soluzione o rateale).

³ Periodo di imposta al 31.12.2019 per i soggetti solari.

Soggetti (a) con ricavi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente il 16.03.2020 ⁴ ; (b) che non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente e assimilato nel mese precedente	Non assoggettamento, su opzione, delle ritenute Irpef su lavoro autonomo e provvigioni ⁵ sui ricavi percepiti nel periodo 16.03.2020-31.03.2020	16 aprile 2020	- In una unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ⁶ , o - In 5 rate a partire da maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020.
Tutti i contribuenti ⁷	Adempimenti fiscali periodici ⁸ (ad eccezione della dichiarazione dei redditi precompilata 2020 ⁹).	scadenza tra 8 marzo 2020 e 31 maggio 2020	30 giugno 2020

Elenco attività di impresa e professionale di cui al comma 2 dell'articolo 61 del Decreto

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- m) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- n) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- o) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

Al versamento delle ritenute con nuova scadenza deve provvedervi il lavoratore autonomo o agente

⁹ L'articolo 1 del decreto Legge n.9 del 2.03.2020 ha prorogato al 5 maggio 2020 la messa a disposizione della dichiarazione precompilata



⁴ Periodo di imposta al 31.12.2019 per i soggetti solari.

⁵ Ex articoli 25 e 25-bis DPR 600/1973

⁶ La sospensione del versamento delle ritenute avviene mediante presentazione di una dichiarazione del lavoratore autonomo o agente al sostituto di imposta

⁷ Indipendentemente dalla soglia dei ricavi realizzati al 31.12.2019.

⁸ Sebbene non specificato dall'articolo 58 del Decreto si fa riferimento agli adempimenti fisali periodici quali invio telematico dell'Esterometro, della Comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche, della Dichiarazione annuale IVA, etc. in scadenza nel periodo in oggetto (8.03.2020 – 31.05.2020).

p) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

4. Premio ai lavoratori dipendenti (Art. 63)

È previsto il riconoscimento di un incentivo ("premio") ai titolari di redditi di lavoro dipendente alla duplice condizione che: i) nel mese di marzo svolgano (o abbiano svolto) attività lavorativa nella sede di lavoro; ii) nell'anno precedente abbiano percepito redditi della medesima categoria in misura complessivamente non superiore a 40.000 euro. Il premio spetta, per il mese di marzo 2020, in misura pari a **100 euro** da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Detto premio non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ed è riconosciuto automaticamente dai sostituti d'imposta a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Per l'ammontare erogato, ai sostituti d'imposta è riconosciuto un credito utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

5. Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (Art. 64)

Il Decreto prevede per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, l'introduzione di un **credito d'imposta**, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Le i criteri e le modalità applicative del credito d'imposta saranno definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Art. 66)

Il Decreto disciplina il trattamento fiscale delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, finalizzate a sostenere le iniziative di contenimento e contrasto del Coronavirus, diversamente in ragione del soggetto erogante.

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura disposte dalle **persone fisiche** e dagli **enti non commerciali**, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene prevista una **detrazione** dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito **pari al 30%**, per un importo non superiore a 30.000 euro.

È opportuno valutare la convenienza del beneficio anche alla luce della potenziale cumulabilità dello stesso con altre disposizioni in materia di liberalità ovvero in alternativa ad esse. 11

¹¹ Ci si riferisce ad esempio all'art. 10, co. 1, lett. l-quater del TUIR, come interpretato dall'agenzia delle entrate (Risoluzioni nn. 68/2010, 87/2011 e Circolare 7/2017) il quale prevede la piena deducibilità dal reddito complessivo degli oneri sostenuti dal contribuente, a titolo



¹⁰ Ai sensi dell' art. 49, comma 1, del TUIR "Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.".

Sotto il profilo degli adempimenti da porre in essere al fine di beneficiare della detrazione, pare ragionevole ritenere che la spettanza debba subordinarsi all'osservanza degli adempimenti previsti per analoghe liberalità (e.g. tracciabilità, documentabilità).

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate dai **soggetti titolari di reddito d'impresa**, viene prevista la piena deducibilità ai fini IRES¹² e IRAP.

Anche in tal caso sarà opportuno valutare l'eventuale coordinamento con analoghe disposizioni vigenti in materia quali ad esempio l'art. 100, co.2, lett. a) del TUIR, l'art. 1, co. 353 L. n. 266/2005, l'art. 83 del decreto legislativo n. 117/2017 e l'art. 14 del decreto legge n. 35/2005.

Per quanto attiene specificamente alla **valorizzazione** e **documentazione** a supporto delle **erogazioni in natura di beni**, eseguite sia da persone fisiche e enti commerciali sia da società, il Decreto rinvia per quanto compatibili alle disposizioni contenute nel decreto 28 novembre 2019 in tema di erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore.

Cosa prevede il decreto 28 novembre 2019

Riguardo alla <u>valorizzazione dei beni</u>, il decreto prevede che l'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore normale anzidetto e quello determinato applicando l'art. 92 del TUIR. Qualora, al di fuori delle ipotesi anzidette, il valore della cessione, singolarmente considerata al detto valore normale, sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

Riguardo alla <u>documentazione</u> il decreto dispone che l'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nel caso sia necessario acquisire l'anzidetta perizia giurata di stima, il donatore deve consegnarne una copia al soggetto destinatario dell'erogazione.

¹² Nell'attuale formulazione la norma del Decreto dispone la piena deducibilità ai fini IRES per opera di rinvio all'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n.133 (Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche). A mente del quale " 1. Sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti. 2. Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti gratuitamente ai sensi del comma 1. 3. I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2, effettuati per le finalità di cui al comma 1, non sono soggetti all'imposta sulle donazioni. 4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono individuati con decreti delle rispettive province. Per gli eventi che interessano altri Stati si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 16 dell'articolo 10.



di erogazione liberale, nei confronti inter alia di "Aziende Ospedaliero-Universitarie", "Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico", "Istituto Superiore della Sanità" sia pubblici che privati. È espressamente esclusa la cumulabilità di ulteriori benefici fiscali qualora il contribuente intenda accedere al regime di cui al D.L. n. 35 del 14 marzo 2005 (decreto sulla competitività) il quale, in estrema sintesi, prevede per le persone fisiche e gli enti soggetti all'IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, la possibilità di dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

7. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (Art. 67)

L'art. 67 del decreto prevede la generale sospensione dei termini previsti a carico degli enti impositori per l'espletamento delle proprie attività accertative, riscossive e contenziose.

La sospensione è relativa ai termini che decorrono nel periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio e riguarda le attività di liquidazione, controllo, riscossione tributarie e quelle relative alle attività connesse agli interpelli (art. 11, L. 212/2000, art. 6, D.Lgs. 128/2015 e art. 2, D.Lgs. 147/2015). Risultano sospesi altresì i termini previsti a carico dell'Agenzia delle Entrate in materia di collaborazione rafforzata con il contribuente (art. 7, co. 2, D.Lgs. 128/2015 art. 1 bis, D.L. 50/2017), di accordi preventivi con imprese con attività internazionale (31 ter, D.P.R. 600/1973), di rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale (art. 31 quater, D.P.R. 600/1973) e, infine, di procedure legate al patent box (art. 1, co. 37-43, L. 190/2014).

Con riferimento agli interpelli e alle consulenze giuridiche, invece, è previsto che nel periodo di sospensione le istanze possano essere proposte esclusivamente con modalità telematica e che debbano considerarsi sospesi anche i termini previsti a carico dell'istante per la regolarizzazione di eventuali irregolarità.

Sono infine sospese, salvi i casi d'urgenza, anche le attività previste a carico dell'Amministrazione finanziaria dalle norme sull'esecuzione civile relative alla comunicazione a terzi di attività dei debitori esecutati aggredibili.

8. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (Art. 68)

L'art. 68, invece, ha previsto la sospensione di tutti i termini legati ai pagamenti delle somme tributarie e non tributarie intimate con cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi ex art. 29, D.L. 78/2010, ingiunzioni fiscali e avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. Sono oggetto di sospensione anche i termini per l'effettuazione dei pagamenti delle somme oggetto di atti di accertamento e riscossione emessi relativamente alle risorse proprie dell'Unione Europea.

La sospensione ha efficacia dall'8 marzo al 31 maggio e tutti i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il termine del mese successivo alla fine della sospensione.

Risultano inoltre differiti al 31 maggio i pagamenti scaduti al 28 febbraio relativi alla definizione agevolata prevista dal D.L. 119/2018 dei carichi affidati all'Agente della riscossione, ivi compresi quelli a titolo di risorse proprie dell'Unione europea. Allo stesso 31 maggio sono differiti anche i pagamenti in scadenza al 31 marzo legati alla definizione agevolata dei carichi pendenti nei confronti delle persone fisiche in situazione di difficoltà economica prevista dall'art. 1, co. 190, L. 145/2018.

Si precisa, però, che non sono sospesi i termini per il pagamento delle somme richieste con atti diversi da quelli specificamente menzionati (es. avvisi ex art. 36 bis e ter, D.P.R. 600/1973, e avvisi di accertamento non esecutivi): la ratio della sospensione, infatti, appare più legata a bloccare la riscossione forzata che i termini di pagamento tout court.



9. Misure urgenti in materia di differimento delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali e proroga delle sessioni delle Corti di assise (Art. 83)

L'art. 83 ha modificato il D.L. 11/2020 prevedendo, oltre alla sospensione delle attività processuali interne a ciascun procedimento, che siano sospesi anche i termini previsti per l'instaurazione dei procedimenti medesimi. Devono, quindi, considerarsi sospesi sia i termini per la proposizione dei ricorsi avverso atti di accertamento e riscossione tributari che quelli per l'impugnazione delle sentenze.

Dubbi permangono, invece, in merito alla sospensione dei termini per l'espletamento della procedura di accertamento con adesione anche in virtù di un certo indirizzo giurisprudenziale (Cass. 11632/2016) che, in passato aveva negato natura processuale alla sospensione di 90 gg. del termine per proporre ricorso dopo la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. Volendosi aderire a tale indirizzo, è possibile comunque considerare sospeso il termine di 90 gg. per l'espletamento del procedimento di accertamento con adesione sia considerando tale procedura espletata nell'ambito dell'attività accertativa degli enti impositori e, quindi, soggetta all'art. 67; sia valorizzando, in ogni caso, la natura amministrativa della procedura e, quindi, ritenendola assoggettata alla sospensione prevista dall'art. 103 del Decreto e, quindi, non computando il termine tra la pubblicazione del decreto (17 marzo) e il 15 aprile.

18 marzo 2020

I nostri contributi di informazione e aggiornamento sulla crisi del Covid-19 e sulle sue implicazioni sono uno sforzo collettivo dello Studio ed una iniziativa di servizio. Per sottolinearlo, gli autori hanno rinunciato ad indicare il proprio nome in calce ai singoli lavori. Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

Our contributions of information and update on the Covid-19 crisis and its implications constitute a collective effort of the Firm and an initiative of service. For such reason, the authors decided notto sign individually their works and articles. This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400 milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44 rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138 brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93 moscow@dejalex.com

